



Provincia
di Pesaro e Urbino

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n. 31121 del 03/11/2020 11:14:18

Classificazione 009-5 Fascicolo 8/2020

**Oggetto: REGIONE MARCHE - PF TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO
- INVIO DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL PROGETTO DI
RIFACIMENTO BRIGLIE DI UN TRATTO DEL TORRENTE RIO MAGGIO LOC.
PIANACCIO COMUNE DI MONDAVIO.PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ? A VIA AI SENSI DELL'ART.4 L.R. N.11/2019 E D.LGS.
N.152/06 SS.MM.II.**

IMPRONTE

Documento_principale.pdf

2FD4F5693032BB6A39628E1F85BE2DB83E20B02F2A534D216A48384693A0D4995364EF5628C92D972

0DC3DECAAE5B23E75D158115419F04AA56C14EC6BE42377

G3 Relazione Terre e rocce da scavo.pdf.p7m

DFFF3431923E9B373F5D8395C52B8B20DA3A46A1B17507A621AF5D6303B21EC0431BA7EAF328F542

6BBAEDC1DEB93725C357D60140309D5387F34C9D51EF692F



Fascicolo: 410.10.20/2019/PTGC-PA/106

Spett.le Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 6 Pianificazione Terr.le - Urbanistica –
Edilizia – Gestione Riserva naturale Statale “Gola
del Furlo” Viale Gramsci, n. 4 - 61121 Pesaro
c.a. Responsabile del procedimento

Spett.le A.R.P.A.M.
Dipartimento di Pesaro
PEC: arpam.dipartimentopesaro@emarche.it

E, p.c. Spett.le Comune di MONDAVIO
PEC: comune.mondavio@emarche.it

**Oggetto: Ditta REGIONE MARCHE - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO -
Invio documentazione sostitutiva relativa al progetto di RIFACIMENTO BRIGLIE DI UN
TRATTO DEL TORRENTE RIO MAGGIO - LOC. PIANACCIO – MONDAVIO _ Loc. _
PIANACCIO _ Comune di _ MONDAVIO (PU)_ .
Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.4 L.R. n.11/2019 e D.Lgs.
n.152/06 ss.mm.ii..**

Il sottoscritto CIANI ING ERNESTO in qualità di DIRIGENTE DELLA REGIONE MARCHE - P.F.
TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO con riferimento alla richiesta di documentazione
integrativa inviata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. Class009-5 Fascicolo 8/2020
Cod.Prot. 20MF01 del 7/10/2020, **trasmette in allegato il seguente elaborato in sostituzione di
quello precedentemente trasmesso con nota prot. 1197028 del 20/10/2020:**

- Elab. G3 Relazione terre e rocce da scavo

La documentazione in parola viene trasmessa direttamente anche agli enti in indirizzo per contribuire
ad accelerare l’espressione del parere.

ING. ERNESTO CIANI
(originale firmato digitalmente)

Allegato: Elab G3 Relazione terre e rocce da scavo



SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO

ANNO **2020**

Fiume **CESANO**

Comune di **Mondavio**

Eventi alluvionali 2015 OCDPC n.264 del 03.07.2015 - Decreto STT n.80
del 29/03/2017 e integrazione somme residue
Importo finanziamento **€ 260.000,00**

**PROGETTO DI RIFACIMENTO BRIGLIE DI UN TRATTO DEL TORRENTE RIO
MAGGIO IN LOC. PIANACCIO IN COMUNE DI MONDAVIO (PU)**

PROGETTO DI FATTIBILITA' – ELABORATI PER VERIFICA DI V.I.A.

Relazione terre e rocce da scavo

Elabor.
G3



R.U.P.

Dott. Vincenzo Tiberi

Progettazione

Geol. Maria Elde Fucili

Ing. Francesco Colucci

Ing. Laura Spendolini

Dott. Marco Pensalfini

Geom. Simone Giusti

Settembre 2020

INTRODUZIONE

Il presente progetto di fattibilità tecnico-economica nasce dalla necessità di individuare la soluzione tecnica più idonea al fine di rimuovere le criticità idrauliche e idrogeologiche rilevate nel tratto di Fiume Rio Maggio, affluente del fiume Cesano in loc. Mondavio.

Nel mese di marzo 2015, a seguito di eventi meteo-climatici avversi, si sono verificati nell'asta fluviale del Cesano, eventi di piena fluviale a carattere eccezionale che hanno provocato il definitivo crollo di una briglia già in parte ammalorata, che era stata realizzata a valle del Ponte La Cirenaica nel territorio comunale di Mondavio.

La briglia era costruita con moduli di conglomerato cementizio formato da materiale reperito in sito, costituito da ciottoli e ghiaia molto grossolana di origine alluvionale, legati con malta cementizia, in alternanza a pali in legno infissi nel letto fluviale, e rivestiti mediante tegole in laterizio. In corrispondenza del fianco in destra era presente una paratia per la trattenuta/rilascio del flusso di corrente, tale da poterlo modulare in funzione delle esigenze.

L'opera, nata con la funzione principale di sostenere il canale di derivazione che conduceva l'acqua derivata dal fiume Cesano ad alcuni mulini a valle, con il progredire dell'erosione del Cesano ha di fatto assunto la funzione di stabilizzare il fondo (briglia) perdendo la funzione originaria.

Con il finanziamento ottenuto in relazione al maltempo 2015 si è iniziata la progettazione dell'intervento volto a rimuovere le criticità idrauliche.

Nel corso della progettazione si è riscontrato che l'erosione in corso sul tratto fluviale oggetto di intervento, si ripercuoteva a monte del tratto considerato; il Ponte La Cirenaica lungo la S.P. 424 mostrava infatti un abbassamento e iniziale scalzamento alle pile dello stesso.

Pertanto si è giunti alla valutazione della insufficienza del finanziamento e si è dovuto procedere alla richiesta di integrazione.

Con decreto del Dirigente del servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio n 184/2019 si prende atto del nulla-osta della presidenza del consiglio dei Ministri per il trasferimento sul bilancio regionale delle somme residue ancora giacenti nella contabilità speciale n.5962 e si assegnano alla PF Tutela del territorio di Pesaro e Urbino ulteriori fondi.

Pertanto l'importo complessivo del presente intervento trova copertura finanziaria per € 260.000,00.

Con la presente progettazione si prevede quindi il rifacimento della briglia, con caratteristiche, forma e dimensioni rivalutate in relazione alle esigenze attuali, con dimensionamento e tecniche costruttive diverse dalle originarie della briglia crollata, nonché dell'inserimento di un presidio specificatamente destinato alla salvaguardia delle pile del ponte.

1. Localizzazione intervento

L'area di interesse è situata all'interno del territorio comunale di Mondavio, poche decine di metri a monte della confluenza fra il Rio Maggio e il Rio Freddo, entrambi affluenti del fiume Cesano

In particolare l'area di interesse si localizza:

- ❑ nella Sezione n.280120 Mondavio relativa alla C.T.R. della Regione Marche scala 1:10.000;
- ❑ a cavallo dei due Fogli catastali nn. 26 e 21 del Comune di Mondavio, in area principalmente afferente al demanio idrico.

La tipologia degli interventi è sommariamente descritta nei successivi paragrafi.

Il costo complessivo di intervento è stato stimato in € 260.000,00.

2. Descrizione dello stato dei luoghi

Il progetto interessa un tratto del Rio Maggio, a monte della sua confluenza con il fiume Cesano, posto nel territorio comunale di Mondavio e a valle del ponte della Strada Provinciale 424.

La confluenza avviene poco più a valle dell'area di interesse, ad una quota di circa 95 m s.l.m, dopo la confluenza con un altro affluente del fiume Cesano, il Rio Freddo.

Il tratto interessato è rappresentato nelle corografie allegate al progetto. L'estensione complessiva del tratto fluviale interessato dai lavori è pari a circa 200 m.

L'alveo del Rio Maggio, in corrispondenza del tratto di intervento risulta incassato con altezza delle sponde da 2 a 4 metri, incise all'interno dei depositi alluvionali terrazzati, e all'interno dei depositi del substrato, a causa della accentuata erosione di fondo, con scarpate fluviali che assumono pendenze elevate o addirittura verticali.

Nel tratto fluviale oggetto dell'intervento il Rio Maggio assume localmente una larghezza di circa 8-15 m.

L'intensa azione esercitata dalle acque nell'ultimo ventennio e contemporaneamente la vetustà dell'opera, probabilmente non più mantenuta nel tempo, ha portato al crollo della briglia e all'asportazione di gran parte del materiale che costituiva il letto del fiume a monte, arrivando ad incidere il substrato stesso e giungendo, per evoluzione retrogressiva, al rischio di provocare lo scalzamento al piede del ponte della Cirenaica.

Subito a valle del ponte, il regime del Rio Maggio prende una forte accelerazione, dovuta alla pendenza del tratto per la alterazione del profilo longitudinale a seguito dell'erosione in atto, che occorre contrastare al fine di proteggere le pile del ponte dalla regressione dell'azione erosiva.

3. Interventi previsti nel progetto

Il progetto prevede, in sintesi, i seguenti interventi:

1. Ripristino della sezione idraulica di deflusso mediante esecuzione di scavi di sbancamento in alveo, rimozione di opere crollate in alveo, rimozione di rifiuti di qualsiasi natura rinvenuti nel corso degli scavi.
2. Esecuzione di opere di protezione del fondo alveo a valle del ponte mediante la posa di massi ciclopici per il tratto interessato dall'erosione causata dal salto idraulico.
3. Il rifacimento della briglia crollata tramite un nuovo manufatto in c.a.. La geometria della briglia consentirà di consolidare il profilo longitudinale alla quota di 101 m. s.l.m., al fine di garantire, nel tratto fra il ponte della Cirenaica e la confluenza con il fiume Cesano, un profilo di equilibrio o comunque limitare l'azione erosiva di fondo nell'alveo del Rio Maggio.
4. Realizzazione di una contro briglia/soglia, necessaria per mantenere una quota di fondo di 98 m. s.l.m., idonea a mantenere bilanciato il profilo longitudinale anche a valle della briglia da eseguire nonché per rallentare eventuale progressione erosiva da valle.
5. Realizzazione di opere di protezione della sponda sinistra in corrispondenza dell'immissione dello scarico di acque meteoriche e protezione del fondo fra le due briglie con materiale idoneo (massi/gabbioni) per contenere l'erosione del fondo nel tratto a maggior pendenza.

4. Caratterizzazione dei materiali presenti in cantiere

Per la realizzazione dell'opera prevista da progetto e le lavorazioni che esso comporterà si dovrà considerare la presenza di varie tipologie di materiali di seguito designate:

4-1 -Materiali costituenti i manufatti esistenti da demolire.

Sono stati analizzati i materiali relativi ai manufatti da demolire, su prelievo eseguito dalla Ditta incaricata T&S Soc. Coop.Cons. CONSORZIO TRASPORTI E SERVIZI nell'ambito dell'incarico assegnato alla stessa per la demolizione dei manufatti preesistenti nel luogo oggetto dei lavori, i quali risultano afferenti alla categoria CER 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. Si veda in proposito il giudizio di classificazione (documento allegato) dal quale emerge che detto materiale è di "NESSUNA" pericolosità.

4-1.1 Materiali eccedenti dalla costruzione dei nuovi manufatti, non riutilizzabili per pezzatura (sfridi di ferri, cemento, legni da cassetta, non riutilizzabili per pezzatura).

Si ritiene che gli stessi abbiano analoga caratterizzazione dei materiali di cui al punto 4.1 afferenti alla categoria CER 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03, non pericolosi.

4-2 -Terre e rocce da scavo provenienti dagli scavi che si prevedono in quantità non superiori a seimila metri cubi, prodotti durante le operazioni di costruzione delle briglie da progetto. Si tratta di:

- terreno vegetale, naturale, in corrispondenza delle sponde a quote superiori;
- terre di natura limosa, sabbiosa e marnosa costituenti il litotipo, naturale, presente lungo l'alveo e in corrispondenza delle sponde a quote inferiori;

Per questa tipologia, verrà effettuata la analisi chimica dei materiali coinvolti preliminarmente alla loro escavazione, secondo il "set" analitico minimo individuato nel D.P.R. n.120/2017 alla Tabella 4.1.

4-3 - Materiali quali rifiuti da imballaggio quali:

- sfridi derivanti dalle operazioni di taglio di materiali e di componenti;
- imballaggi.

5. Normativa di riferimento

Per quanto riguarda i materiali descritti nel paragrafo i riferimenti normativi risultano essere i seguenti:

1. D. Lgs. 152/2006 e legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e nei cantieri in particolare, (d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) ove la sicurezza nei cantieri assume il carattere di requisito imprescindibile che occorre pianificare ove siano presenti più imprese, senza eccezioni di sorta. Si significa fin d'ora che anche se materialmente ancora non prodotto in questa fase il progetto conterrà lo specifico PSC.

2. D.P.R. n° 120/2017 per le terre e rocce da scavo prodotte in **cantieri di piccole dimensioni**, ossia non superiori a 6000 mc comprese quelle prodotte in opere/attività soggette a VIA/AIA, quale risulta essere quello in questione. il riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo III del DPR (art. 20-21). Per tali tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21 Art. 21. *"Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni"* che di seguito si riporta integralmente:

1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorso 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.
4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.
5. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
7. L'autorità competente, qualora accerti l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

6. Gestione dei materiali da scavo e dei rifiuti di cantiere

I materiali, di cui al capitolo precedente, sono sottoposti al regime di cui all'art. 184 bis del d.lgs. 152/06. I criteri perché le terre e rocce da scavo siano assimilate a sottoprodotti, e non siano gestite come rifiuti, sono definiti nel D.P.R. n°120 del 13.06.2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n°133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n°164".

Per cantieri di piccole dimensioni (art. 2, comma 1, lettera v D.P.R. 120/2017), dove la produzione di terre e rocce da scavo è inferiore a 6.000 mc, quale si prevede essere quello in oggetto i materiali prodotti possono essere assoggettati al regime dei sottoprodotti, e non dei rifiuti, se:

- sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo e si realizza:
 - o nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - o in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo III del citato DPR.

La sussistenza di questi requisiti è attestata mediante dichiarazione di utilizzo (art. 21 D.P.R. 120/2017), da trasmettere all'Autorità competente almeno 15 gg prima dell'inizio dei lavori di scavo.

In particolare si prevede:

6.1 Materiali costituenti i manufatti esistenti da demolire

Per lo smaltimento dei materiali di risulta dalla demolizione dei manufatti di cui al precedente paragrafo, essi saranno conferiti in discariche autorizzate al recupero di inerti.

6-1.1 Materiali eccedenti dalla costruzione dei nuovi manufatti.

Per lo smaltimento dei materiali di risulta o avanzati dalla costruzione dei nuovi manufatti in progetto, essi saranno conferiti in discariche autorizzate al recupero di inerti.

6.2 -Terre e rocce da scavo provenienti dagli scavi

I materiali da scavo saranno soggetti a tutte le prescrizioni definite nel D.P.R. n°120 del 13.06.2017 e s.m.i. La soluzione prevista da progetto prevede il conferimento a discarica di tutti i materiali escavati. In seconda ipotesi, qualora l'esito delle analisi chimiche eseguite sui materiali prima di venire escavati dovesse risultare negativo ad agenti inquinanti, essi verranno in parte utilizzati in loco (ai sensi dell'art. 185 comma 1, lett. c del D. Lgs 152/06), conferendo a discarica solo quelli che risulteranno in esubero.

6.3 - Materiali quali rifiuti da imballaggio prodotti in cantiere:

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ad imballaggi e sfridi derivanti dalle operazioni di taglio di materiali e di componenti, essa verrà condotta seguendo i disposti del D. Lgs. 152/2006 assolvendo ai propri obblighi a carico della ditta appaltatrice seguendo i disposti previsti dalle normative vigenti.

Spett.
**T.&S.Soc.Coop.Cons. CONSORZIO TRASPORTI E
SERVIZI**
Via Arcevese, 55
60010 OSTRÀ (AN)

Giudizio di classificazione in base al Rapporto di Prova 20LA03067 del 03/06/2020

Codice EER: 17 09 04
Descrizione: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Classe di pericolosità: Nessuna

nota: EQ1-EQ2: formula di calcolo di cui all'allegato 3 Direttiva 2008/95/CE modificato dal regolamento UE 2017/997 del Consiglio 06/06/2017

COMMENTO

Parere: Il presente documento di classificazione è finalizzato a suggerire e ove perentorio ad assegnare alla matrice del rifiuto sottoposto all'analisi chimica, le caratteristiche di pericolo così come previsto dalla parte IV del D.Lgs.152 del 03/04/2006 s.m.i.

Tale documento è stato redatto in osservanza ai dettami previsti dall'art. 184 del D.Lgs 152 del 03/04/2006 s.m.i., della decisione 2014/955/UE e del regolamento 1357/2014/UE con riferimento alle caratteristiche di pericolosità da HP1 ad HP15. Si sono inoltre presi in considerazione i progressi tecnico scientifici derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, della sua modifica apportata con l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/1179 del 19 Luglio 2016 e del regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio del 08/06/2017 che modifica l'allegato III della Direttiva 2008/918/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14 "Ecotossico"; e del regolamento UE 2017/776 del 04/05/2017.

Il codice CER del rifiuto è stato assegnato dal produttore dello stesso così come previsto dal D.Lgs 152 del 03/04/2006 s.m.i.

Pertanto non presentando superamento dei limiti di concentrazione così come dettati dal regolamento n° 1357/2014/UE e dalle altre normative applicabili, il campione sottoposto a prova risulta essere classificato come:

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

VALUTAZIONE AI FINI DEL RECUPERO

In base alle caratteristiche dichiarate dal produttore ed alle prove eseguite sul campione in esame, si può dichiarare che il rifiuto analizzato nel presente rapporto di prova può essere avviato a recupero in impianti autorizzati ad esercitare l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi